MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI E DI FARMACOVIGILANZA

# Art. 2

I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'assegnazione di borse di stu- dio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio e' pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza |
| Estremi | Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-1993/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it